

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2799 del 05/06/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DPR N.59/2013 ĩ HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 ĩ IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO. AGGLOMERATO "SERRA DI MAIOLO" - SCARICO IDENTIFICATO DAL N° 01 OX. PROTOCOLLO ISTANZA DEL SUAP UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA DEL 06/02/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2912 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DPR N.59/2013 – HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 – IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO. AGGLOMERATO “SERRA DI MAIOLO” - SCARICO IDENTIFICATO DAL N° 01 OX. PROTOCOLLO ISTANZA DEL SUAP UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA DEL 06/02/2016.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’**dell’Unione di Comuni Valmarecchia** acquisita con il prot. n.1130 del 06/02/2017 (pratica ARPAE n. 5405/17), da Comune di Maiolo, avente sede legale in Maiolo via Capoluogo, 2 e impianto in **Maiolo**, intesa ad ottenere il rilascio dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

RICHIAMATA la precedente autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Rimini con Provvedimento n. **43 del 13/03/2013**;

RICHIAMATO l'art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/2006;

RICHIAMATA la DGR n.201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

DATO ATTO CHE

- con nota n° 2291 del 14/03/2017 veniva chiesto attestato di pagamento delle spese istruttorie;
- con nota del 13/04/2017 il Comune di Maiolo ha trasmesso la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie;
- con nota PGRN10320 del 02/11/2017 veniva chiesto di acquisire gli esiti degli autocontrolli effettuati negli anni 2016 e 2017;
- con nota prot. 3014 del 23/11/2017 il Comune di Maiolo ha trasmesso le integrazioni richieste;

CONSTATATO CHE dalla relazione tecnico-illustrativa allegata alla domanda e dalla relazione tecnica del servizio territoriale Arpae, si evince che:

- lo scarico avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 4861189 Nord e 2303630 Est recapita nel Fosso di Fogalense, ricadente nel bacino idrico del Fiume Marecchia;
- trattasi di acque reflue urbane provenienti da una rete fognaria in parte separata e in parte mista in Comune di Maiolo;
- l'agglomerato denominato "Serra di Maiolo", afferente allo scarico risulta di 200 a.e. ;
- alla rete fognaria sono allacciati solo scarichi domestici;
- lo scarico è sottoposto a trattamento tramite un impianto del tipo a fanghi attivi a basso carico con digestione aerobica dei fanghi di supero in vasca unica con trattamento biologico ed aerazione prolungata e sedimentazione finale. La vasca di trattamento ha una volumetria di circa 35 mc e potenzialità di progetto pari a 200 a.e.;
- le caratteristiche tecniche dello scarico risultano invariate rispetto alla precedente domanda autorizzata con provvedimento n.43 del 13/03/2013;

RITENUTO opportuno chiedere relazione tecnica al Servizio Territoriale con nota prot.n.8772 del 19/09/2017;

ACQUISITO il parere favorevole emesso da Arpae Servizio Territoriale prot.5089 del 28/05/2018 che sulla base di un sopralluogo ha evidenziato l'assenza di inconvenienti igienico-ambientali nel contesto territoriale e come l'analisi di controllo del 09/05/2018 abbia dimostrato sia il rispetto della percentuale di abbattimento che dei valori limite di emissione per tutti i parametri previsti in autorizzazione;

DATO ATTO CHE

- l'art. 105 co. 2 del D.Lgs.152/06 prevede che gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e recapitanti in acque dolci siano sottoposti ad un trattamento appropriato;
- per gli scarichi esistenti di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza

compresa fra 200 e 2.000 a.e. il sistema appropriato è costituito da trattamento mediante filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, fitodepurazione, come indicato alla Tab. 2, punto 7, della delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/2003, sempre che non si rilevi, a seguito di sopralluogo, che il contesto territoriale richieda sistemi di trattamento più spinti;

- i limiti previsti dalla Regione Emilia Romagna sono riportati nella Delib. G.R. 1053/2003 alla Tab. 3 par. 7;

RITENUTO OPPORTUNO concedere il rilascio dell'autorizzazione visto il parere favorevole di Arpae Servizio Territoriale e che il trattamento è appropriato;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n.124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n.199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Sindaco del Comune di Maiolo (incarico attualmente ricoperto da Fattori Marcello nato a Maiolo il 02/03/1967) avente sede legale in Comune di Maiolo, via Capoluogo n°2 per l'esercizio dell'impianto di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato "Serra di Maiolo", fatti salvi i diritti di terzi;
2. la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

CONDIZIONI:

- scarico terminale di pubblica fognatura posizionato su rete unitaria;
- impianto di trattamento: impianto biologico fanghi attivi **OX**;
- agglomerato: **Serra di Maiolo**;
- ubicazione: Comune di **Maiolo**;
- identificativo **01**;

- coordinate in Gauss Boaga fuso est **4861189** Nord e **2303630** Est ;
- recapito: **Fosso di Fogalesne**;
- bacino idrico: **Fiume Marecchia**;

formulando le **PRESCRIZIONI** riportate nei punti successivi:

- lo scarico è soggetto al rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti alla Tab. 3 della Delib. G.R. 1053/2003 per agglomerati con numero di a.e compreso tra 200 e 2.000;
- il gestore dovrà effettuare almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto, riferiti ai parametri Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Grassi e Oli animali riportando nella documentazione che certifica i suddetti autocontrolli la modalità di campionamento;
- lo scarico dovrà essere ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni dell'impianto al fine di garantire la corretta funzionalità dello stesso;
- Dovranno essere eseguiti con idonea periodicità controlli sulla rete fognaria al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari;
- I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato, con obbligo di prevedere un percorso documentato sullo smaltimento degli stessi; la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- Al fine di sgravare la rete di tipo unitario, il Comune dovrà valutare i modi e le possibilità di ridurre l'afflusso di acque meteoriche in fognatura, fra cui la separazione delle reti interne dei fabbricati oggetto di ristrutturazione o nuova costruzione e lo scarico diretto sul suolo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati;
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui ed evitare esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- il Gestore dello scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
- al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e la comunicazione a Arpae di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla capacità della vasca Imhoff;
- L'eventuale allaccio di scarichi industriali alla rete fognaria comporterà l'adeguamento dell'impianto stesso ai valori limite di emissione previsti dalla tab. 3 all. 5 Parte terza

DLGS 152/06 con necessità di riesame dell'autorizzazione allo scarico;

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per Arpae, il Servizio territoriale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE sul sito Web alla sezione Amministrazione trasparente;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.